



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

**DECRETO N. 2210/DecA/88 DELL'8.9.2009**

**Oggetto:**                    **arresto temporaneo della pesca marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna anno 2009 – sistemi di pesca a strascico e/o volante.**

VISTO                        lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA                        la Legge Regionale 7 gennaio 1977, n. 1 “Norme sull’organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali”;

VISTE                        le norme di attuazione dello Statuto approvate con il DPR 19 maggio 1950, n. 327 e con il DPR 24 novembre 1965, n. 1627, che hanno trasferito alla Regione le funzioni in materia di pesca nelle acque interne, nel demanio marittimo e nel mare territoriale;

VISTA                        la Legge 14 luglio 1956, n. 963 concernente la disciplina della pesca marittima ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il DPR 2 ottobre 1968, n. 1639;

VISTA                        la Legge Regionale 7 marzo 1956, n. 37, recante disposizioni relative all’esercizio delle funzioni in materia di pesca;

VISTE                        le disposizioni di cui al comma 18, dell’art. 15 della L.R. 29.05.2007, n. 2 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2007)”, pubblicata sul BURAS Sardegna del 31 maggio 2007, n. 18, suppl. ordinario n. 2, in base alle quali sono state attribuite all’Assessorato Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale le funzioni in materia di pesca, acquacoltura e molluschicoltura, ivi compresa la ricerca, la



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

tutela, la valorizzazione, la qualità dei prodotti ittici e l'educazione alimentare, di cui all'articolo 14, comma primo, lettera d) della L.R. n. 1/1977 e le competenze relative agli interventi di valorizzazione produttiva delle lagune, stagni e laghi salsi della Sardegna;

VISTA la Legge Regionale n. 13, dell'8 agosto 2006 concernente l'istituzione delle Agenzie regionali operanti nel comparto dell'agricoltura (Agris Sardegna, Laore Sardegna, Argea Sardegna);

VISTO il comma 20, dell'art. 15 della Legge regionale n. 2/2007 che prevede che le funzioni esercitate dalle Agenzie regionali in materia di agricoltura devono intendersi estese anche al comparto della pesca e dell'acquacoltura (le Agenzie esercitano « nel proprio campo specifico [...] le funzioni attribuite dalla norma anche in questo comparto [pesca e acquacoltura] »);

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 816 del 26 aprile del 1977 "Norme regolamentari relative all'applicazione della L. 8 dicembre 1961, numero 1658, con la quale è stata autorizzata l'adesione alla convenzione sul mare territoriale e la zona contigua, adottata a Ginevra il 29 aprile 1958, ed è stata data esecuzione alla medesima".

VISTO il Decreto del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali del 30 luglio 2009 "Interruzione obbligatoria temporanea della pesca", e, in particolare l'articolo 2, comma 3;

VISTA la Sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna n. 988/2009 depositata in Segreteria il 16/06/2009;

PRESO ATTO della Ordinanza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise n. 207 del 2 settembre 2009 depositata in Segreteria il 02/09/2009;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1198 del 27 luglio 2006, relativo al Fondo Europeo per la Pesca (FEP) che prevede all'articolo 24 aiuti pubblici per l'arresto temporaneo delle attività di pesca;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- VISTO il Piano Operativo del Fondo Europeo per la Pesca (P.O. FEP) adottato in esecuzione del sopra citato Reg. (CE) n. 1198/2006 e approvato con Decisione CE n. C(2007) del 19 dicembre 2007);
- VISTA in particolare, la Misura 1.2 "Aiuti pubblici per l'arresto temporaneo" del P.O. FEP;
- VISTO il Decreto del Direttore Generale della Pesca Marittima (Dipartimento delle politiche europee e internazionali) del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 18 del 24 marzo 2009 con il quale è stata disposta l'Adozione dei Piani di adeguamento dello sforzo di pesca allo scopo di favorire un riequilibrio fra sforzo di pesca e risorse disponibili che tenga conto dell'esistenza di forti differenziazioni fra aree di pesca diverse e fra segmenti di pesca interni alla stessa area;
- VISTO il Reg. (CE) n. 875/2007 relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti *de minimis* nel settore della pesca;
- VISTO il Reg. (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 (aiuti in esenzione) relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca;
- VISTI gli "Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della Pesca e dell'acquacoltura", pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea serie C n. 84 del 3 aprile 2008;
- VISTA la Legge regionale 14 aprile 2006 n. 3, concernente disposizioni in materia di pesca e, in particolare, l'art. 6 che prevede interventi per la protezione e la gestione delle risorse acquatiche;
- VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68 del 29 agosto 2008 relativo a Misure per migliorare la sostenibilità della pesca



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

marittima nelle acque prospicienti il territorio della Sardegna. L.R.3/2006.  
Disciplina delle interruzioni tecniche dell'attività di pesca anno 2008;

VISTO il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 69 del 9 settembre 2008 relativo a indennità per le limitazioni all'esercizio della pesca – modifiche e integrazioni al Decreto n. 2067/DecA/68 del 29 agosto 2008;

RICHIAMATO il Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente 25 settembre 1997 n. 2644 “Disciplina del fermo tecnico”;

CONSIDERATO che, come indicato all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, gli articoli 87, 88 e 89 del Trattato non si applicano ai contributi finanziari degli Stati membri alle operazioni cofinanziate dal Fondo europeo per la pesca e previste da un programma operativo e pertanto gli Stati membri non sono tenuti a notificare alla Commissione tali contributi;

CONSIDERATO che, al fine di ridurre gli adempimenti amministrativi che possono derivare dall'applicazione dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1198/2006 e facilitare l'erogazione delle risorse del Fondo europeo per la pesca, gli Stati membri distinguono chiaramente i contributi finanziari per cofinanziare misure comunitarie nell'ambito del Fondo europeo per la pesca in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1198/2006, che non devono essere notificati, e gli aiuti di Stato che sono invece soggetti all'obbligo di notifica;

CONSIDERATO che gli “orientamenti” richiamano alla necessità di garantire la coerenza tra le politiche comunitarie in materia di controllo degli aiuti di Stato e di utilizzazione del Fondo europeo per la pesca e pertanto, le attività sovvenzionabili nell'ambito del Fondo europeo per la pesca possono essere ammesse a beneficiare di un aiuto di Stato solo se soddisfano i criteri stabiliti nel regolamento (CE) n. 1198/2006, con particolare riguardo alle condizioni di ammissibilità e all'intensità del contributo pubblico, e sempre che possano



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

essere considerate compatibili alla luce di quanto disposto al punto 4 degli stessi "orientamenti" che, a sua volta rimanda al punto 2.2;

**VISTO** il punto 2.2 degli "orientamenti" secondo cui « gli Stati membri sono esonerati dall'obbligo di notificare gli aiuti al settore della pesca che soddisfano le condizioni fissate da uno dei regolamenti adottati dalla Commissione ai sensi dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 994/98 del Consiglio, del 7 maggio 1998, sull'applicazione degli articoli 92 e 93 del trattato che istituisce la Comunità europea a determinate categorie di aiuti di Stato orizzontali, che si applicano al settore della pesca;

**RICHIAMATO** l'articolo 9 del Reg. (CE) n. 736/2008 per cui gli aiuti per la cessazione temporanea delle attività di pesca dei pescherecci e degli armatori di pescherecci sono compatibili con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato e non sono soggetti all'obbligo di notifica di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del trattato, purché soddisfino le condizioni di cui all'articolo 24 del regolamento (CE) n. 1198/2006, e il loro importo non superi, in equivalente sovvenzione, il tasso totale degli aiuti nazionali e comunitari stabilito per tali aiuti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1198/2006

**VISTO** l'articolo 24, paragrafo 1 numero v) del Reg. (CE) n. 1198/2006 per cui Il FEP può contribuire al finanziamento delle misure di aiuto all'arresto temporaneo delle attività di pesca a favore dei pescatori e dei proprietari di pescherecci per una durata massima, nel corso del periodo dal 2007 al 2013, di otto mesi nell'ambito dei piani di adeguamento dello sforzo di pesca di cui all'articolo 21, lettera a), punto iv), e dei piani di gestione adottati a livello nazionale nel contesto delle misure comunitarie di conservazione, qualora tali piani prevedano riduzioni graduali dello sforzo di pesca;

**PRESO ATTO** della totale utilizzazione delle risorse finanziarie previste dal P.O. FEP per l'attuazione della Misura 1.2 Arresto temporaneo per le regioni fuori obiettivo convergenza e che non sono stati maturati gli otto mesi di durata massima di cui all'articolo 24 paragrafo 1 lettera v) del Reg. (CE) n. 1198/2006;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- CONSIDERATO** che la normativa sopra richiamata consente l'utilizzo di risorse finanziarie derivanti da altre fonti purché vengano rispettate le disposizioni sopra richiamate;
- RITENUTO** di dover individuare tale fonte finanziaria nell'articolo 6 della Legge regionale n. 3/2006 come previsto dall'articolo 4 comma 27 "Disposizioni a favore del sistema produttivo isolano" della Legge regionale n. 1 del 14 maggio 2009 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2009)", pubblicata nel B.U. Sardegna 14 maggio 2009, n. 16, suppl. ord. n. 1 per cui a partire dal 2009, per le misure di arresto temporaneo dell'attività di pesca, possono essere riconosciuti aiuti a favore degli imbarcati e delle imprese di pesca nella misura prevista dal programma operativo del Fondo europeo per la pesca (FEP) approvato con decisione della Commissione europea n. 6792 del 19 dicembre 2007;
- SENTITO** il Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca in occasione delle riunioni del 28 luglio 2009 e del 4 agosto 2009;
- VISTA** la Legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione" (legge finanziaria 2009);
- VISTA** la Legge regionale 14 maggio 2009, n. 2 "Bilancio di previsione per l'anno 2009 e bilancio pluriennale per gli anni 2009 – 2012";
- VISTO** il Decreto dell'Assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio n. 73/2779 del 14.05.2009 "Allegato tecnico al Bilancio per l'anno 2009 e per gli anni 2009-2012" con il quale sono stati ripartiti in capitoli le unità previsionali di base del Bilancio per l'anno 2009 e per gli anni 2009 – 2012

**DECRETA**



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- ART. 1 *(Arresto temporaneo pesca a strascico e/o volante)* – 1. È disposta un'interruzione temporanea della pesca nelle acque del mare territoriale della Sardegna per le unità abilitate ai sistemi di pesca a strascico e/o volante.
2. Le unità di cui al precedente comma 1 iscritte nei Compartimenti marittimi della Sardegna abilitate alla pesca oltre il limite territoriale di 12 miglia marine e quelle abilitate alla pesca oceanica che operano oltre gli stretti possono continuare ad esercitare la pesca, esclusivamente oltre il mare territoriale della Sardegna, o aderire all'arresto temporaneo.
3. Durante il periodo di interruzione temporanea della pesca è fatto divieto di esercitare l'attività di pesca, nelle acque territoriali della Sardegna, alle navi da pesca provenienti da altri compartimenti.
- ART. 2 *(Durata arresto obbligatorio – arresto volontario)* – 1. L'interruzione temporanea della pesca è obbligatoria per 30 giorni consecutivi decorrenti dal 9 settembre 2009 fino all'8 ottobre 2009 compreso.
2. L'arresto temporaneo può essere proseguito su base volontaria, senza soluzione di continuità, per una durata non inferiore ad otto giornate lavorative, fino al 23 ottobre 2009.
- ART. 3 *(Obblighi)* – 1. Entro il giorno di inizio dell'arresto temporaneo di cui al precedente articolo, devono essere depositati presso l'Autorità marittima competente per territorio, a cura dell'armatore o dell'imprenditore, i documenti di bordo dell'unità che effettua l'interruzione e, per quelle unità per le quali sia stato rilasciato, anche il libretto di controllo dell'imbarco e del consumo del combustibile.
- ART. 4 *(Attività e operazioni consentite)* – 1. Effettuata la consegna dei documenti di bordo l'unità può essere trasferita in altro porto, per l'esecuzione di operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché di operazioni tecniche per il rinnovo dei certificati di sicurezza, previo sbarco delle attrezzature da pesca non consentite ovvero apposizione dei sigilli da parte dell'Autorità Marittima e la



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

preventiva autorizzazione della stessa Autorità marittima presso la quale l'arresto temporaneo è effettuato.

2. Le navi da pesca di cui all'articolo 1 comma 2, iscritte nei Compartimenti marittimi della Sardegna, che intendono operare oltre i limiti del mare territoriale della Sardegna e che, pertanto, non aderiscono all'arresto temporaneo, possono continuare a svolgere tale attività previa comunicazione all'Autorità Marittima.

3. Le navi da pesca di cui all'articolo 1 comma 1, abilitate all'esercizio della pesca anche con altri sistemi di pesca, oltre allo strascico e/o volante, nonché quelle autorizzate al pescaturismo possono aderire all'arresto temporaneo o optare per la continuazione dell'attività, nel periodo di interruzione obbligatorio, con gli attrezzi da posta, palangari, circuizione nel rispetto delle disposizioni regionali, nazionali e comunitarie vigenti previo sbarco delle attrezzature per lo strascico e/o volante. A tal fine l'armatore deve darne comunicazione scritta, entro e non oltre il giorno precedente l'inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, al capo del compartimento di iscrizione o all'autorità marittima del porto di base logistica previo sbarco delle attrezzature da pesca non consentite ovvero apposizione dei sigilli da parte della Autorità Marittima.

ART. 5 *(Premio per gli imbarcati)* – 1. A favore degli imbarcati sulle navi da pesca in arresto temporaneo iscritte nei Compartimenti marittimi della Sardegna, sono disposti aiuti per un importo complessivo non superiore al 30 per cento delle risorse finanziarie rese disponibili nel bilancio regionale per l'annualità 2009 ai sensi del combinato disposto dell'articolo 6 della Legge regionale n. 3/2006 e della Legge regionale n. 14 maggio 2009, n. 1 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (legge finanziaria 2009).

2. Gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni stabilite dall'articolo 24 paragrafo 1 lettera v) del Reg. (CE) n. 1198/2006 e sono erogati nella misura





**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

stabilita nell'allegato II dello stesso Reg. (CE) n. 1198/2006, ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (CE) 736/2008 del 22 luglio 2008.

3. In conformità a quanto previsto dal richiamato P.O. FEP 2007-2013 con riferimento all'attuazione della Misura 1.2 "Arresto Temporaneo", il premio a favore degli imbarcati è calcolato sulla base delle tabelle di cui al contratto collettivo nazionale di lavoro di riferimento per il settore. Le compensazioni al pescatore sono corrisposte in relazione al numero dei giorni effettivi di imbarco maturati nel periodo di interruzione, nei limiti di 5 giornate lavorative per ciascuna settimana di arresto temporaneo. Il premio è calcolato in base al seguente metodo di calcolo:

- a) erogazione del minimo monetario garantito (MMG), previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro vigente, a ciascun imbarcato che risulti dal ruolino d'equipaggio imbarcato alla data di inizio dell'arresto temporaneo;
- b) rimborso degli oneri previdenziali ed assistenziali, dovuti per gli imbarcati di cui alla precedente lettera a), in percentuali pari al 28,47% da versare all'INPS e allo 0,67% da versare all'IPSEMA.

4. Il premio di cui alla lettera a) è calcolato dividendo l'importo mensile, come risulta da contratto, per 26 e moltiplicato per i giorni effettivi di pesca oggetto di arresto temporaneo nel rispetto del limite massimo di 5 giorni per ogni settimana di arresto temporaneo.

ART. 6

*(Premio per le imprese di pesca)* – 1. Alle imprese di pesca che aderiscono alla prosecuzione facoltativa dell'arresto temporaneo di cui all'articolo 2 comma 2 è concesso un premio determinato in funzione della stazza dell'imbarcazione e del numero dei giorni di pesca oggetto di arresto temporaneo facoltativo secondo quanto previsto dal P.O. FEP 2007-2013 con riferimento ai parametri individuati dalla Misura 1.2 "Arresto Temporaneo" nel rispetto del limite massimo di 5 giorni per ogni settimana di prosecuzione facoltativa dell'arresto temporaneo di cui al comma 3, secondo la tabella seguente:



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

Categoria navi per GT	Massimali per l'arresto temporaneo	
	Importo giornaliero del premio (euro)	
	Quota variabile	Quota fissa
	Euro *GT	+Euro
$0 \leq (\text{stazza in GT}) \leq 10$	5,20	20,00
$11 \leq (\text{stazza in GT}) \leq 25$	4,30	30,00
$26 \leq (\text{stazza in GT}) \leq 50$	3,20	55,00
$51 \leq (\text{stazza in GT}) \leq 100$	2,50	90,00
$101 \leq (\text{stazza in GT}) \leq 250$	2,00	140,00

2. L'importo giornaliero del premio a favore delle imprese di pesca, corrisposto a fronte della prosecuzione volontaria dell'arresto, è erogato se sono soddisfatte tutte le condizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2.

3. Fermo restando quanto stabilito dal comma 1 circa il numero dei giorni di arresto temporaneo effettivamente effettuati, sono calcolate come giornate di arresto al massimo 5 giornate per settimana solare in conformità a quanto stabilito dal Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2644/1997.

ART. 7

*(Misure tecniche)* – 1. Si applicano le misure tecniche già previste nel Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente n. 2644 del 25 settembre 1997 che si richiama per intero.

2. In particolare, nelle otto settimane successive alla scadenza dell'arresto temporaneo la pesca a strascico può essere esercitata esclusivamente dal lunedì al venerdì. Fermo restando quanto previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro in materia di riposo settimanale, non è consentito nei giorni di sabato e domenica il recupero di eventuali giornate di inattività causate da condizioni meteomarine avverse. Il Comandante dell'imbarcazione cura la tenuta di un apposito giornale di pesca, che fa parte dei documenti e bordo e



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

deve essere esibito in fase di controllo dell'attività di pesca, per l'annotazione delle giornate lavorative, l'inizio e la fine delle operazioni e le interruzioni.

3. Ai sensi del Reg. (CE) 1967/2006, il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del Decreto dell'Assessore della Difesa dell'Ambiente del 22 dicembre 1993, n. 3373 (BURAS n. 3 del 29/01/2009) – relativo alla deroga per il tratto di mare della costa orientale della Sardegna ricompreso tra Punta Su Mastixi e Punta Nera di Osalla – è abrogato.

4. Nelle acque territoriali della Sardegna, a partire dalla conclusione dell'arresto temporaneo di cui all'articolo 2 comma 1, è vietato l'uso dei ciancioli per la cattura di grandi pelagici da parte delle barche con stazza superiore alle 20 tonnellate fino al 31 dicembre 2009.

ART. 8 *(Attività scientifica)* – 1. Nell'ambito dei programmi di ricerca in materia di pesca è consentito l'utilizzo delle imbarcazioni oggetto di arresto obbligatorio o facoltativo – previa specifica autorizzazione rilasciata dal Servizio pesca dell'Assessorato regionale dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale – da parte degli Istituti di ricerca e delle Università. L'autorizzazione va presentata alle Autorità Marittime competenti per territorio per lo sbarco delle attrezzature da pesca non consentite ovvero per l'apposizione dei sigilli da parte delle stesse Autorità marittime.

2. Nel calcolo di cui ai precedenti articoli 5 e 6 sono dedotti i giorni dedicati alla ricerca.

ART. 9 *(Sanzioni amministrative e decadenze)* – 1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie previste dagli articoli 26, comma 1 e 27 della Legge n. 963 del 14 luglio 1965 "Disciplina della pesca marittima" e successive integrazioni e modifiche.

2. I premi previsti dagli articoli 5 e 6 non sono dovuti in caso di violazione degli obblighi e dei divieti previsti dal presente decreto e in caso di somme



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

eventualmente già erogate le stesse devono essere restituite. Sono dovuti, inoltre, gli interessi al tasso legale decorrenti dal pagamento.

ART. 10

*(Disposizioni finanziarie e compiti dell'amministrazione regionale)* 1. Agli oneri finanziari derivanti dall'attuazione degli interventi previsti nel presente decreto si fa fronte con le risorse finanziarie stanziare nel Cap. SC06.1370 - CdR 00.06.01.09 "Trasferimenti ad ARGEA per interventi di protezione e gestione delle risorse acquatiche (art. 6 L.R. 14 aprile 2006, n. 3, art. 15, commi 18, 19 e 20, L.R. 29 maggio 2007, n. 2 e art. 1, comma 6, della legge finanziaria)" fino alla concorrenza di Euro 2.100.000,00.

2. Il Servizio regionale competente provvede all'eventuale notifica della misura di aiuto agli organi comunitari.

3. Il Servizio pesca dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale dispone il trasferimento ad ARGEA Sardegna delle risorse di cui al comma 1. ARGEA Sardegna utilizza tali risorse esclusivamente per la copertura di fabbisogni finanziari relativi a misure di arresto temporaneo.

ART. 11

*(ARGEA Sardegna)* – 1. Il soggetto responsabile della gestione e dell'attuazione delle misure di aiuto istituite dal presente decreto è ARGEA Sardegna che provvede a definire ogni adempimento relativo alle procedure per gli aiuti previsti dal presente decreto. In particolare, secondo le funzioni indicate nell'articolo 22 della L. R. 13/2006 e in conformità alla normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento, provvede, in particolare, ai seguenti compiti:

- predisposizione del bando per l'erogazione del premio, dei modelli di domanda, pubblicazione e informazione;
- emanazione di apposito Avviso pubblico di apertura e chiusura dei termini per la presentazione delle richieste di indennizzo, da pubblicarsi su due dei quotidiani regionali più diffusi in Sardegna;



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

- ricezione ed istruttoria delle richieste di indennizzo ed esecuzione dei relativi controlli a campione secondo i criteri di ammissibilità stabiliti nel P.O. FEP Misura 1.2 "Arresto Temporaneo" e richiamati nell'allegato A al presente decreto;
- predisposizione dell'elenco dei soggetti beneficiari del premio secondo i criteri di selezione stabiliti nell'ambito dell'attuazione del richiamato P.O. FEP 2007-2013 per la Misura 1.2 "Arresto Temporaneo" e richiamati nell'allegato B al presente decreto;
- emanazione dell'atto per il provvedimento finale di concessione del premio secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione del 22 luglio 2008 (aiuti in esenzione) che deve essere esplicitamente richiamato;
- cura le verifiche e i controlli;
- assicura l'implementazione delle banche dati informatiche (procedura finanziamenti FEP, ecc.) e adempie agli obblighi previsti dal Regolamento (CE) n. 736/2008;
- cura il raccordo con l'autorità marittima e con gli altri organismi competenti in materia di controlli per la verifica del rispetto della Politica Comunitaria della Pesca;
- provvede alla elaborazione di una relazione istruttoria conclusiva sull'attuazione della misura di aiuto da trasmettere al competente Servizio dell'Assessorato dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale.

2. ARGEA Sardegna predispone la modulistica in modo che sia assicurata la presentazione di una domanda "congiunta" da parte dell'imprenditore e dell'imbarcato. In tale caso il premio per gli imbarcati è erogato direttamente all'imprenditore che provvede al pagamento a favore degli imbarcati salve eventuali compensazioni derivanti da anticipazioni disposte dallo stesso imprenditore a favore degli imbarcati. Nella domanda "congiunta" l'imprenditore



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE

L'Assessore

deve dichiarare se riceve il pagamento in compensazione dell'anticipazione già effettuata. L'imbarcato che sottoscrive la domanda "congiunta" e presenta, per tanto, istanza per il tramite dell'imprenditore deve esplicitamente autorizzare tale modalità e indicare, in ogni caso, il conto corrente di destinazione del pagamento.

3. ARGEA Sardegna predispone la modulistica secondo gli schemi elaborati per l'arresto temporaneo disposto dal Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 68/2008 salvi i necessari adattamenti per il rispetto delle disposizioni contenute nel presente decreto e nelle disposizioni ivi richiamate.

4. ARGEA Sardegna prima di procedere ai pagamenti ai singoli beneficiari si accerta dell'effettivo rispetto della procedura per la notifica degli aiuti di Stato alla Comunità Europea.

Il presente Decreto è reso disponibile nel sito internet della Regione Autonoma della Sardegna [www.regione.sardegna.it](http://www.regione.sardegna.it) ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma della Sardegna (BURAS).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso alla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto regionale e ricorso al TAR competente per territorio entro il termine di 60 decorrenti dalla sua piena conoscenza.

Cagliari, 08/09/2009

**L'Assessore**

Andrea Prato